

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 566

presentata dai Consiglieri regionali
CONGIU - CHERCHI Augusto - DESINI - MANCA Pier Mario - UNALI

il 10 dicembre 2018

Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1991, n. 32
(Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si intende procedere all'aggiornamento della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche) in adeguamento all'evoluzione sia normativa che sociale, culturale e tecnologica intervenuta nell'ultimo trentennio nella prospettiva del riconoscimento e della promozione del diritto della persona con disabilità all'autonomia e all'indipendenza individuale come estrinsecazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione di rilevanza tanto costituzionale (articoli 2, 13 e 32 della Costituzione) quanto internazionale (Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18) e sovranazionale.

Il diritto a una vita autonoma e indipendente come corollario del diritto all'autodeterminazione individuale è riconosciuto espressamente dall'articolo 19 della Convenzione ONU, posto a presidio dell' "eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone", con la "possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere", senza essere "obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa".

Il diritto all'autonomia e all'indipendenza della persona con disabilità è strettamente connesso al principio di accessibilità, sancito dall'articolo 3 e definito, in tutte le sue sfaccettature, dall'articolo 9 della Convenzione ONU, che obbliga gli Stati parti "a prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali", con la precisazione secondo cui tali misure includono "l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità".

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità (articolo 21). Riconosce, inoltre, il diritto delle persone con disabilità all'autonomia, all'inclusione sociale e professionale e alla partecipazione alla vita della comunità (articolo 26).

Con la decisione del Consiglio 2010/48/CE del 26 novembre 2009 si vincolano gli Stati membri che hanno aderito alla Convenzione ONU ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il progressivo rispetto dei principi colà sanciti e in particolare a garantire e promuovere il diritto di circolare liberamente, di scegliere il luogo di residenza e la nazionalità e il diritto a una vita indipendente e alla mobilità personale.

Con la Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 15 novembre 2010 "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere" la Commissione europea ha presentato una strategia volta a rafforzare la partecipazione delle persone disabili alla società e all'economia e a migliorare il pieno esercizio dei loro diritti. La strategia è incentrata sull'attuazione effettiva della Convenzione ONU e si fonda sulle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del Trattato di Lisbona. Al fine di favorire l'inclusione delle persone disabili, la Commissione ha individuato otto aree d'azione congiunta tra l'Unione europea e gli Stati membri: la prima area d'azione è proprio l'accessibilità. Nell'ambito di tale area, la Commissione riconosce espressamente il diritto delle persone con disabilità ad avere accesso ai beni, ai servizi e ai dispositivi di assistenza e a vedersi assicurato, su una base di uguaglianza con gli altri, l'accesso ai trasporti, alle strutture, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Nell'ambito dell'ordinamento interno, la Corte costituzionale italiana ha riconosciuto (cfr. sent. n. 251/2008) che il principio di accessibilità risponde all'esigenza di una generale salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili e trova fondamento costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute.

È opportuno, inoltre, ricordare come la giurisprudenza della Corte, nel delineare il contenuto dei diritti che la Costituzione riconosce e attribuisce alle persone con disabilità, abbia chiarito che la legislazione statale in materia, in particolare la legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), non si è limitata ad innalzare il livello di tutela in loro favore, ma ha segnato un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone con disabilità, considerati come problemi non più solo di carattere individuale, ma dell'intera collettività (cfr. sentenza n. 167 del 1999). Del resto, l'impostazione di un percorso di autodeterminazione e di piena consapevolezza delle potenzialità della persona con disabilità contribuisce alla razionalizzazione delle spese sanitarie, farmacologiche e assistenziali: basti pensare ai neo traumatizzati cranici e midollari spinali, le cui famiglie, nella maggioranza dei casi, non dispongono in proprio delle risorse economiche necessarie per rendere accessibile l'ambiente domestico, con l'inevitabile conseguenza di prolungare i tempi di degenza ospedaliera e relativi costi, che ammontano a circa euro 25.000 mensili.

Tuttavia, gli interventi legislativi statali a sostegno dell'accessibilità hanno manifestato, in sede di attuazione, criticità significative sul piano concreto e operativo. La legge n. 13 del 1989, in particolare, è risultata suscettibile, nella sua applicazione, di produrre effetti discriminatori tra i potenziali beneficiari dei contributi per il superamento delle barriere architettoniche, tenuto conto che, fino al 2018, dalla presentazione dell'istanza di contributo all'erogazione dello stesso non trascorrevano, mediamente, meno di due anni, sicché gli interessati sono sempre stati costretti a realizzare gli interventi oggetto della richiesta anticipando interamente la relativa spesa e assumendo, in tal modo, il rischio della mancata assegnazione dell'agevolazione; inoltre, i contributi vengono assegnati in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, senza alcuna graduazione in base al reddito o al livello di disabi-

lità (fatta eccezione per le persone affette da invalidità totale) e gli interventi ammissibili al finanziamento non tengono conto delle nuove tecnologie disponibili.

Analoghi limiti ha palesato, di riflesso, in sede di applicazione la legge regionale n. 32 del 1991 nella parte in cui (articolo 18, comma 3) autorizza la Regione a disporre annualmente, con legge finanziaria, finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali di cui alla legge n. 13 del 1989, senza dettare criteri e modalità di concessione autonomi rispetto alla disciplina dei contributi nazionali.

Difatti, la circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici prot. n. 5094 del 6 febbraio 2017 riprende, a tale proposito, le precisazioni già contenute nella circolare ministeriale 22 giugno 1989, n. 1669/UL, e in particolare: la domanda di contributo deve avere ad oggetto interventi su edifici privati già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 13 del 1989 (10 febbraio 1989); le opere da realizzare, oggetto della richiesta di contributo, non devono risultare eseguite al momento della presentazione della domanda ma, successivamente a tale momento, l'interessato ha la facoltà di far eseguire i lavori senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio dell'eventuale mancata concessione del contributo; la ripartizione del finanziamento disponibile per l'annualità di competenza (di norma insufficiente) viene effettuata fondamentalmente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda; il diritto all'erogazione del contributo viene acquisito dal richiedente soltanto con la comunicazione di assegnazione del contributo da parte del comune, con la conseguenza che le domande ammesse, ma non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi, pur restando valide al fine di poter concorrere nelle successive procedure di finanziamento, perdono efficacia nei casi di cambio di dimora o di decesso del richiedente che intervengano successivamente alla presentazione della domanda (indipendentemente dalla esecuzione dell'intervento).

Il testo della proposta di legge si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, di un Osservatorio della mobilità e dell'accessibilità (OMA) con funzioni consultive, positive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione, l'attuazione e la revisione delle politiche regionali in materia di disabilità. La finalità di tale modifica legislativa consiste nel dare un impulso alle politiche regionali in materia, anche attraverso il contributo delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e di figure professionali coinvolte a vario titolo nella risoluzione delle problematiche attinenti la disabilità, le quali si aggiungono alla componente regionale nella composizione dell'Osservatorio. Le politiche regionali sulla disabilità devono, infatti, ripartire dall'acquisizione e raccolta di conoscenze sistematiche sulle condizioni e i fabbisogni legati alla mobilità e all'accessibilità delle persone con disabilità nel territorio regionale. L'OMA è deputato a verificare la coerenza fra i fabbisogni rilevati e le proposte di intervento formulate dai soggetti, pubblici e privati, interessati, nonché a monitorare lo stato di attuazione dei piani e programmi riguardanti la mobilità accessibile e a formulare le conseguenti proposte in merito alle linee di intervento, gli obiettivi e le modalità attuative della programmazione regionale e in merito alla realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento sulle problematiche attinenti alla progettazione per l'accessibilità urbana ed extraurbana.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1991 ponendo in evidenza, in positivo, l'obiettivo fondamentale della legge, vale a dire l'accessibilità, strettamente connessa al diritto all'autonomia e all'indipendenza della persona con disabilità.

L'articolo 3 riformula l'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1991 sostituendo il riferimento alle disposizioni tecniche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e nel Regolamento di cui all'articolo 19, comma 3, della legge con il riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici). Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 è stato abrogato dall'articolo 32 decreto del

Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e l'articolo 19 legge regionale n. 32 del 1991 è stato abrogato dall'articolo 47, comma 1, lettera e), della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna).

L'articolo 4 reca alcune modifiche al testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 32 del 1991 al fine di aggiornarlo all'evoluzione legislativa intervenuta medio tempore; in particolare, il riferimento all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici) risulta ormai inutile e superato dalla sopravvenuta abrogazione di tale, ultima, legge ad opera dell'articolo 72, comma 1, lettera g), legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto).

L'articolo 5 modifica l'articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1991 al fine di dare un nuovo impulso all'attuazione di tale disposizione, attraverso la previsione secondo cui gli enti gestori di alloggi edilizia residenziale pubblica predispongono "ogni anno" (anziché "entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge" come stabilito nel testo originario) un'indagine conoscitiva volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini dell'abolizione delle barriere architettoniche.

L'articolo 6 aggiorna il disposto dell'articolo 15, comma 1, legge regionale n. 32 del 1991 sostituendo il richiamo all'articolo 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), abrogato a partire dal 1° gennaio 2002, con il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

L'articolo 7 integra il disposto dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 32 del 1991, prevedendo che il Servizio regionale dell'edilizia abitativa possa avvalersi dell'OMA nell'esercizio dell'attività di consulenza tecnica di competenza a favore degli enti locali in materia di mobilità e accessibilità.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 18 della legge regionale n. 32 del 1991. Il nuovo testo di tale disposizione detta nuovi criteri, ambiti e modalità di concessione dei finanziamenti regionali aggiuntivi rispetto a quelli statali di cui alla legge n. 13 del 1989.

In particolare, ai sensi del comma 3 i finanziamenti regionali possono essere assegnati sia per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti, che con riferimento agli edifici costruiti o integralmente recuperati su progetto presentato dopo l'11 agosto 1989 limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Il comma 4 elenca i potenziali beneficiari dei contributi regionali, ricomprendendo espressamente tra costoro, oltre ai diretti interessati, anche i familiari, tutori e amministratori di sostegno delle persone con disabilità, i condòmini che partecipano alle spese dell'intervento e, in via residuale, ogni altro soggetto che sostiene la spesa in luogo dell'interessato.

I commi 5 e seguenti distinguono, dal punto di vista del procedimento di concessione ed erogazione, i contributi che derivano dai trasferimenti statali da quelli che derivano da risorse regionali, dettando, con riferimento a questi ultimi, una disciplina ad hoc e demandando alla Giunta regionale l'ulteriore specificazione dei criteri e modalità di concessione.

I contributi regionali, alternativi rispetto ai finanziamenti statali, sono assegnati in relazione al valore dell'ISEE degli ultimi 3 anni riferito al nucleo familiare di appartenenza della persona con disa-

bilità e alla gravità della disabilità accertata (con un minimo del 74 per cento), sempre con prioritaria considerazione dei soggetti con invalidità totale. Una quota pari al 3 per cento delle risorse destinate ai finanziamenti regionali è riservato alle situazioni di particolare gravità e urgenza certificata.

I contributi regionali possono essere assegnati anche a beneficio di tutti gli interventi tecnologici, informatici, domotici e di arredo dell'ambiente domestico necessari a garantire alla persona con disabilità il libero e autonomo espletamento delle attività quotidiane in relazione alle specificità della patologia.

Le domande per i contributi regionali non soddisfatte per insufficienza di fondi concorrono alle graduatorie successive ma, a differenza di quanto previsto dalla circolare ministeriale 22 giugno 1989, n. 1669/UL e dalla circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici prot. n. 5094 del 6 febbraio 2017, in caso di decesso della persona con disabilità che intervenga successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria regionale, il contributo regionale può essere, comunque, erogato agli eredi (o ai beneficiari, qualora diversi dalla persona con disabilità) se i lavori di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono stati realizzati quando la persona con disabilità era ancora in vita e la documentazione comprovante la spesa è stata rilasciata prima del suo decesso. Tale previsione mira a superare una volta per tutte un'interpretazione iniqua e contraria allo spirito e alle finalità della legge regionale n. 32 del 1991.

Il comma 14 prevede che i procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi regionali siano informatizzati e gestiti in modalità telematica tramite lo Sportello unico dei servizi (SUS), al fine di accelerare la definizione di tali procedimenti a beneficio dei richiedenti: l'esecuzione di lavori di eliminazione delle barriere architettoniche nell'ambiente domestico ha, normalmente, carattere di urgenza in rapporto alle condizioni di salute della persona con disabilità, che si trova, attualmente, costretta ad anticipare interamente le spese dell'intervento nelle more della conclusione del procedimento e della formale approvazione della graduatoria regionale.

Il comma 15 prevede l'istituzione di un fondo regionale per il finanziamento agevolato a tasso zero delle spese dell'intervento ammissibili non coperte dai contributi (statali e regionali) a favore dei richiedenti con reddito medio ISEE, riferito all'ultimo triennio, non superiore a euro 12.000.

L'articolo 9 detta la norma finanziaria.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, che prevede l'istituzione dell'OMA, sono quantificati in complessivi euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Difatti, ai cinque componenti esterni dell'OMA spetta esclusivamente il rimborso delle spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 27 del 1987.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, con riferimento ai contributi regionali previsti dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale n. 32 del 1991, sono quantificati in complessivi euro 800.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A tale proposito, si è tenuto conto del fatto che: nel corso dell'anno 2017 sono state presentate richieste di contributo corrispondenti a una spesa complessiva (per gli interventi) di circa euro 4.000.000; i contributi regionali, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 18, comma 6, coprono fino all'80 per cento della spesa ammissibile per il singolo e del 60 per cento della spesa ammissibile per i condomini; l'aumento dello stanziamento di cui alla missione 08 - programma 02 - titolo 2 - SC04.2748 (Finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati) si rende necessario per effetto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione dei contributi regionali agli interventi negli edifici costruiti o integralmente recuperati su progetto presentato successivamente all'11 agosto 1989 (il conseguente aumento del numero delle domande, e quindi della relativa spesa, non è quantificabile esattamente a priori trattandosi della prima estensione dei contributi regionali a siffatti interventi; in sede di prima applicazione della legge, si è ipotizzato di fissare tale aumento al 30 per cento).

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 con riferimento al Fondo previsto dall'articolo 18, comma 15, della legge regionale n. 32 del 1991, sono quantificati in complessivi euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 alla luce dei seguenti dati.

Nel 2016 in Sardegna si contavano circa 47.000 famiglie con disabili con ISEE non superiore a euro 12.000, pari a circa il 72 per cento del totale delle famiglie con disabili.

Nell'anno 2017 il totale delle domande di contributo ammissibili ammontava a circa 400, per una spesa complessiva prevista per gli interventi per i quali è stata presentata domanda pari a circa 4.000.000.

La somma dei contributi effettivi concessi per l'annualità 2017 ammontava a circa euro 1.500.000, sicché la spesa residua complessiva non coperta dai contributi era pari a circa euro 2.500.000.

Applicando la percentuale delle famiglie con disabili con ISEE non superiore a euro 12.000 (circa 72 per cento) alla spesa residua complessiva non coperta dai contributi si ottiene l'importo di euro 1.800.000.

Per effetto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione dei contributi regionali agli interventi negli edifici costruiti o integralmente recuperati su progetto presentato successivamente all'11 agosto 1989 si prevede un aumento (ipotizzato al 30 per cento) del numero delle istanze di finanziamento, con l'aumento della spesa complessiva non coperta dai contributi statali e regionali.

All'attuazione delle altre disposizioni della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 10, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 32 del 1991
(Istituzione dell'Osservatorio della mobilità
e dell'accessibilità)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche) è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis (Osservatorio della mobilità e dell'accessibilità (OMA))

1. È istituito e incardinato presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici l'Osservatorio della mobilità e dell'accessibilità (OMA) con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione, l'attuazione e la revisione delle politiche regionali in materia di disabilità. L'OMA, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale e con il metodo della concertazione istituzionale agisce in stretta relazione con le autonomie locali, gli enti operanti nel settore, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e altri operatori pubblici, privati e associazioni non profit.

2. L'OMA, nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, è composto, oltre che dall'Assessore o da un suo delegato, che lo presiede, dal direttore generale della direzione generale competente in materia di lavori pubblici o da un suo delegato, dal direttore e da due funzionari del Servizio regionale competente in materia di edilizia pubblica, da due esponenti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della disabilità, da un medico e da due figure tecniche designate di concerto dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali edili e dai colleghi dei geometri e geometri laureati della Sardegna.

3. Le designazioni sono espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; decorso tale termine, l'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici provvede in via sostitutiva.

4. Ai componenti dell'OMA spetta esclusivamente il rimborso delle spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'amministrazione regionale).

5. L'OMA resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo presidente.

6. L'OMA provvede, in particolare:

a) all'acquisizione e alla raccolta di conoscenze sistematiche sulle condizioni e i fabbisogni legati alla mobilità e alla accessibilità delle persone con disabilità nel territorio regionale, con particolare riguardo alle categorie sociali più deboli e alle zone maggiormente degradate e periferiche;

b) alla valutazione di coerenza fra i fabbisogni rilevati e le proposte di intervento formulate dagli enti locali e da altri soggetti, pubblici, privati e non profit, attivi nel settore;

c) al monitoraggio dell'attuazione dei piani e programmi riguardanti la mobilità accessibile;

d) alla diffusione di dati e analisi, anche al fine di promuovere lo scambio e l'integrazione di conoscenze sulle politiche relative all'accessibilità tra le forze politiche, sociali, professionali e imprenditoriali;

e) alla formulazione di proposte in merito a: linee di intervento, obiettivi e modalità attuative della programmazione regionale, criteri di erogazione dei contributi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, definizione dei massimali di costo per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;

f) alla promozione di percorsi formativi e di aggiornamento sulle problematiche attinenti alla progettazione per l'accessibilità urbana ed extraurbana, rivolte alle figure addette alla progettazione, all'autorizzazione e alla vigilanza.".

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1991 (Obiettivi)

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Obiettivi)

1. Obiettivo della presente legge è l'adeguamen-

to dell'ambiente costruito al fine di garantire l'accessibilità, in autonomia e indipendenza, degli edifici e ambienti pubblici, degli edifici e ambienti privati aperti al pubblico, degli edifici privati, ivi compresi gli ambienti di lavoro interni ed esterni, con l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee."

Art. 3

Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 32 del 1991
(Norme tecniche di attuazione)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Norme tecniche di attuazione)

1. La progettazione e l'esecuzione degli ambienti e delle strutture comprese nel campo di applicazione della presente legge, quali definiti dall'articolo 5, devono essere conformi alle disposizioni statali in materia contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)."

Art. 4

Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 32 del 1991
(Atti di programmazione comunale
e provinciale)

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 32 del 1991 le parole "I comuni e le province" sono sostituite dalle seguenti: "Le autonomie locali".

2. Nel comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 32 del 1991 le parole "in base all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24" sono soppresse.

Art. 5

Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 32 del 1991
(Indagine conoscitiva e mobilità negli alloggi)

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1991 le parole " entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ogni anno".

Art. 6

Modifiche all'articolo 15
della legge regionale n. 32 del 1991
(Concessioni e autorizzazioni in deroga)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 32 del 1991 le parole "ai sensi dell'articolo 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)".

Art. 7

Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 32 del 1991
(Consulenza regionale agli enti locali)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 32 del 1991 dopo le parole "Servizio regionale dell'edilizia abitativa" sono aggiunte le seguenti: "che in materia di mobilità e accessibilità può avvalersi dell'OMA".

Art. 8

Modifiche all'articolo 18
della legge regionale n. 32 del 1991
(Sovvenzioni regionali)

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 32 del 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Sovvenzioni regionali)

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, concede sovvenzioni ai comuni ed alle province per l'adeguamento degli edifici esistenti alle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

2. Le sovvenzioni sono concesse ed erogate ai sensi dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)).

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre annualmente finanziamenti per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti e, solo per gli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche per gli edifici costruiti o integralmente recuperati su progetto presentato dopo l'11 agosto 1989. Tutti gli interventi devono essere strettamente attinenti all'uso in autonomia e sicurezza del richiedente.

4. Beneficiano dei contributi regionali previsti dal comma 3:

a) i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità;

b) i soggetti che esercitano la tutela, la potestà ovvero l'amministrazione di sostegno dei soggetti indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno in carico i soggetti di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

d) i condòmini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui alla lettera a), che partecipano alle spese degli interventi di cui al comma 3;

e) ogni altro soggetto che sostiene la spesa in luogo del soggetto di cui alla lettera a).

5. Per l'erogazione dei contributi previsti dal comma 3 si osservano le procedure stabilite dalla legge n. 13 del 1989 quando derivano dai trasferimenti statali disposti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 13 del 1989.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, i soggetti indicati al comma 4 possono, in alternativa ai contributi di cui alla legge n. 13 del 1989, beneficiare di contributi regionali nella misura massima pari all'80 per cento della spesa ammissibile per il singolo e del 60 per cento della spesa ammissibile per i condomini, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici previo parere dell'OMA, in relazione:

a) al valore dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) degli ultimi tre anni riferito al nucleo familiare di appartenenza della persona con disabilità;

b) alla gravità della disabilità accertata con un minimo del 74 per cento, con prioritaria considerazione dei soggetti con invalidità totale;

c) alla misura massima del contributo erogabile da considerarsi;

d) ai casi di decadenza dal contributo e alle modalità di reimpiego delle somme recuperate.

7. Sono ammissibili ai contributi regionali di cui al comma 6 tutti gli interventi tecnologici, informatici, domotici e di arredo dell'ambiente domestico necessari a garantire alla persona con disabilità il libero e autonomo espletamento delle attività quotidiane in relazione alle specificità della patologia, secondo i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale prevista dal medesimo comma.

8. I contributi regionali sono cumulabili con le agevolazioni fiscali previste in materia.

9. Le domande per i contributi regionali non soddisfatte per insufficienza di fondi concorrono

alle graduatorie successive.

10. In caso di decesso della persona con disabilità che intervenga successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria, il contributo regionale può essere, comunque, erogato agli eredi nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), e ai beneficiari nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed e), se i lavori di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono stati realizzati quando la persona con disabilità era ancora in vita e la documentazione comprovante la spesa è stata rilasciata prima del suo decesso.

11. Una quota pari al tre per cento delle risorse destinate ai finanziamenti regionali di cui al comma 6 è riservato alle situazioni di particolare gravità e urgenza debitamente certificate, come definite con la deliberazione della Giunta regionale prevista dal medesimo comma.

12. La Giunta regionale, con apposita deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici previo parere dell'OMA, determina ogni tre anni i massimali di costo ammissibili ai fini della concessione dei contributi previsti dal comma 6 in relazione ai diversi interventi per il superamento delle barriere architettoniche.

13. Con riferimento ai contributi previsti dai commi 3, 5 e 6, quando i beneficiari rinunciano al contributo loro spettante o decadono dalle condizioni per il suo ottenimento, il contributo stesso è restituito dall'amministrazione comunale competente alla Tesoreria regionale e il relativo importo è destinato alla copertura delle medesime misure. La restituzione avviene entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori.

14. I procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono informatizzati e gestiti in modalità telematica tramite lo Sportello unico dei servizi (SUS).

15. È istituito un fondo regionale per il finanziamento agevolato a tasso zero delle spese dell'intervento ammissibili non coperte dai contributi previsti dal presente articolo per i richiedenti con reddito medio ISEE, riferito all'ultimo triennio, inferiore o uguale a euro 12.000. La dotazione del fondo è di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (missione 08 - programma 02 - titolo 2 - capitolo da istituire). Il

funzionamento del fondo è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici sentito il parere dell'OMA."

Art. 9

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 sono quantificati in complessivi euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (missione 08 - programma 02 - titolo 1). Agli stessi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Spese per la promozione del turismo in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura degli oneri di spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, con riferimento ai contributi regionali previsti dall'articolo 18 della legge regionale n. 32 del 1991, comma 3 (con riferimento al finanziamento degli interventi negli edifici costruiti o integralmente recuperati su progetto presentato successivamente all'11 agosto 1989) e comma 6, sono quantificati in complessivi euro 800.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (missione 08 - programma 02 - titolo 2, capitolo SC04.2748). Agli stessi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Spese per la promozione del turismo in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura degli oneri di spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, con riferimento al Fondo previsto dall'articolo 18, comma 15, della legge regionale n. 32 del 1991, sono quantificati in complessivi euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (missione 08 - programma 02 - titolo 2). Agli stessi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7

(Spese per la promozione del turismo in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura degli oneri di spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

4. All'attuazione delle altre disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

5. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2019-2021 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 08 - programma 02 - titolo 1

2019	euro	100.000
2020	euro	100.000
2021	euro	100.000

missione 08 - programma 02 - titolo 2
capitolo SC04.2748

2019	euro	800.000
2020	euro	800.000
2021	euro	800.000

missione 08 - programma 02 - titolo 2
capitolo di nuova istituzione

2019	euro	100.000
2020	euro	100.000
2021	euro	100.000

in diminuzione

spesa

missione 07 - programma 01 - titolo 1
capitolo SC06.0177

2019	euro	1.000.000
2020	euro	1.000.000
2021	euro	1.000.000

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il

giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).